



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 27 giugno 2008 con l'intermediario convenuto un mutuo fondiario; successivamente alla stipula dell'atto, approfondiva le caratteristiche del mutuo grazie all'analisi effettuata da un consulente finanziario che evidenziava la complessità delle clausole contrattuali che prevedono un complicato calcolo di indicizzazione dall'Euro al Franco Svizzero e il calcolo degli interessi a un "tasso di interesse convenzionale" del 5,140% annuo con la determinazione, nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno di vita del mutuo, di conguagli. In data 20 novembre 2024, inviava alla banca una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata avente ad oggetto la richiesta di applicazione della clausola di conversione ai sensi dell'art. 7bis) del contratto di mutuo, al fine di poter effettuare la conversione del tasso di interesse applicato al mutuo, riferito al Franco Svizzero, in un tasso di interesse riferito all'Euro. La proposta avanzata dalla banca prevedeva una rivalutazione pari a euro 154.226,47 da aggiungere al valore del capitale residuo al 01/12/2024 di euro 204.453,48 con la conseguente generazione di un totale pari a euro 358.679,95. Stante il rigetto del reclamo, chiede che l'Arbitro Bancario Finanziario dichiari la nullità delle clausole riportate nel mutuo fondiario riguardanti sia il calcolo e la determinazione degli interessi applicati nella storicità del mutuo fondiario, che il calcolo del debito residuo in caso di estinzione anticipata e in caso di conversione con obbligo dell'intermediario della restituzione delle somme illegittimamente percepite.

Nel replicare, l'intermediario sottolinea come oggetto del ricorso è l'accertamento della nullità delle clausole di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, sottoscritto nel giugno 2008. Poiché le doglianze del ricorrente attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro (dal 15/07/2019), deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio e la conseguente inammissibilità del ricorso. Nel caso in specie non può nemmeno trovare applicazione l'orientamento dell'Arbitro secondo cui, con riferimento alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione ed esclusivamente in caso di estinzione del rapporto, il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario, in quanto parte ricorrente, prima della presentazione del presente ricorso, non ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento. Non si è pertanto verificato quell'indebito oggettivo (derivante dall'applicazione di una clausola invalida) che giustificerebbe la competenza temporale. Entrando nel merito, l'intermediario mette in evidenza come la particolarità del mutuo in contestazione consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente ha ricevuto una somma in Euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in Franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico"). Ciò ha come conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione. Nel conteggio informativo di estinzione anticipata alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione. L'art. 4 del contratto, prevede che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la banca determini la differenza sussistente tra i suddetti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre; le eventuali differenze non incidono, in via generale, direttamente sull'ammontare delle rate di rimborso del mutuo (che invece rimangono costanti per tutta la durata dell'ammortamento), ma danno luogo ad un "conguaglio positivo o negativo" (a seconda dell'andamento dei tassi correnti) da accreditare ovvero da addebitare su uno speciale rapporto di deposito fruttifero. Il ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto, ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto; tant'è che il cliente, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinnanzi al notaio. Chiede, pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Nel replicare a sua volta, il ricorrente sostiene che la domanda principale proposta nel ricorso riguarda le modalità di calcolo adottate dalla banca nella redazione del conteggio di estinzione anticipata del finanziamento, operazione necessaria per poter ottenere la conversione del mutuo da Franchi Svizzeri a Euro. I Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento hanno costantemente statuito che rientra nella propria competenza temporale la domanda volta a contestare i conteggi estintivi di mutui indicizzati in franchi svizzeri qualora detto conteggio sia stato predisposto durante il periodo entro cui sussiste la competenza temporale dell'ABF. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso richiamando l'art. 36 del Codice del Consumo, il quale stabilisce come le clausole vessatorie siano nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto, e l'art. 143 del Codice del Consumo, il quale afferma l'inderogabilità delle disposizioni a tutela del consumatore.

Nel controreplicare, l'intermediario conferma quanto già esposto nelle memorie difensive relativamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'incompetenza temporale. Conferma, inoltre, la correttezza dell'operato anche in punto di informativa fornita, sia nella fase precontrattuale che nella

fase di esecuzione del rapporto, in osservanza delle disposizioni (in particolare quelle di trasparenza) pro tempore vigenti.

DIRITTO

Il Collegio deve in primo luogo pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'intermediario stante l'incompetenza temporale dell'Arbitro a decidere la controversia in quanto il contratto in contestazione è stato sottoscritto il 27/06/2008. I profili di invalidità sollevati da parte ricorrente atterrebbero, infatti, a vizi genetici. Inoltre, l'intermediario ritiene che, al caso di specie, non possa trovare applicazione l'orientamento dell'Arbitro secondo cui - con riferimento alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione ed esclusivamente in caso di estinzione del rapporto - il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo, in quanto, nel caso di specie, parte ricorrente, prima della presentazione del presente ricorso, non ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento. Non si sarebbe, pertanto, verificato quell'indebito oggettivo (derivante dall'applicazione di una clausola invalida) che giustificerebbe la competenza temporale. Parte ricorrente, viceversa, evidenzia che il ricorso ha ad oggetto le modalità di calcolo adottate dalla banca nella redazione del conteggio di estinzione anticipata del finanziamento, operazione necessaria per poter ottenere la conversione del mutuo da Franchi Svizzeri a Euro.

E' noto che le attuali Disposizioni che regolano il procedimento ABF (Sez. 1 par. 4), in vigore dal 1° ottobre 2022, prevedono che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso". A tal proposito, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5674/2013) hanno stabilito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, è di importanza decisiva la causa petendi del ricorso, distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fondi su vizi genetici dell'atto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi, sussistendo allora la competenza dell'ABF. Più recentemente, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 11407/2024) ha affermato che: "È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento".

Nel contempo si segnala che i Collegi ABF in più occasioni (anche a seguito della decisione n. 11407/2024 del Collegio di Coordinamento) si sono pronunciati incidentalmente sull'invalidità del meccanismo di indicizzazione e rivalutazione del capitale previsto dal contratto in caso di estinzione anticipata in relazione a fattispecie in cui, oltre alla domanda di nullità delle clausole contrattuali, i ricorrenti spiegavano domande volte a contestare i conteggi estintivi di mutui indicizzati in franchi svizzeri e tali conteggi di estinzione risultavano elaborati nel periodo di competenza dell'ABF. I Collegi hanno, infatti, ritenuto che, ove il ricorrente contesti la legittimità delle modalità di calcolo applicate dall'intermediario in sede di estinzione anticipata, il referente temporale, ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis*, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario. Nel caso di specie, il conteggio rilasciato dalla banca per valutare la domanda di conversione del mutuo è calcolato al 21.11.2024. In casi analoghi i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento hanno ancorato l'interesse al ricorso alla semplice richiesta di estinzione anticipata (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 5866/2015; in senso conforme Collegio di Napoli, decisioni nn. 8356/2024 e 7904/2025).



Pertanto il Collegio ritiene di pronunciarsi solo su quest'ultima questione, valutando la legittimità delle modalità di calcolo contrattualmente previste per la determinazione del capitale residuo da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo. Le norme contrattuali contengono la disciplina delle condizioni di esercizio della facoltà di estinzione anticipata e il relativo meccanismo di calcolo del capitale da rimborsare, con conversione del tasso riferito al franco svizzero. Il Collegio rileva come i Collegi ABF (cfr. di recente, ex multis Collegio di Napoli, decisione n. 7904/2025 e Collegio di Milano, decisione n. 5404/25), pronunciandosi su clausole di tenore analogo a quelle contestate, ne hanno sancito la nullità sul rilievo che il meccanismo c.d. "di doppia conversione", enunciato in contratto in modo ritenuto equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo. Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ribadito a più riprese dalla Corte di cassazione (Cass. 8 agosto 2011, n. 17351), dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2 della direttiva appena citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell'art. 36 c. cons. (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13). Il Collegio di Coordinamento ha inoltre chiarito, che la nullità in parola, atteggiandosi come nullità necessariamente parziale, non travolge l'intero contratto ma impone l'applicazione "della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio" (decisione n. 5866/15) con la conseguenza che l'intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata nel regolamento contrattuale. Il Collegio è, naturalmente, consapevole del fatto che su questo contenzioso sono intervenute numerose pronunce dei giudici civili (di merito e di legittimità) e amministrativi che in parte seguono il richiamato percorso argomentativo, ma in parte se ne distaccano prendendo una strada decisamente diversa, ritenendo legittima la clausola oggetto di controversia. Pur in presenza di questi contrastanti orientamenti, ritiene, tuttavia, di dover valorizzare le esigenze di chiarezza e trasparenza tali da rendere in concreto, e non solo formalmente, comprensibile il funzionamento e il contenuto della stessa, e quindi di porsi su piano di coerenza con i citati orientamenti dei Collegi e del Collegio di Coordinamento, rilevando la nullità della clausola. L'intermediario sarà pertanto tenuto ad effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati e cioè calcolando il capitale residuo da restituire come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza la duplice conversione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE